

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale **2359** del 2014, proposto dai signori Mario Altamura, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N° 172; Alessia Argentieri, Clementina Attianese, Maria Luisa Bacchilega, Agostino Balbi, Simona Barberi, Maria Beatrice Benedetto, Tiziana Bernardi, Antonella Betti, Stefania Biscardi, Cristina Grazia Bonfante, Margherita Eugenia Bossi, Sabina Buffa, Giuseppa Bugge', Domenico Calia, Annamaria Francesca Campo, Antonio Canino, Domenico Catera, Rosaria Cautiero, Emma Cerasuolo, Barbara Chentrens, Alessandra Chessa, Maria Rosaria Chierchiello, Marianna Cimmino, Maria Rosaria Cristina Coppoletta, Maria Francesca Crea, Gaetana Cro, Rossella D'Ambrosio, Laura D'Amico, Serena De Michele, Maria Di Gabriele, Rosaria Di Mauro, Giuseppe Di Rosa, Maria Cristina Di Rosa, Patrizia Diana, Claudio Dinella, Francesco Esposito, Sonia Facciola', Valentina Ferrara, Roberta Ferretti, Stefania Fittipaldi, Alessandra Formica, Annarita Gaudino, Rosalba Giansante, Francesca Giuliana, Antonio Gridi, Francesco Guadagno, Patrizia Guarino, Giovanna Gulinello, Rosa Iaquinta, Marcella Incarbone, Maria Domenica Luzzu, Domiziana Maimone, Gabriella Mangano, Maria Manto, Giovanna Marciano', Luca Marri, Federica Mazzanti, Domenico Maria Alessandro Milone, Giampiero Montaldo, Angelo

Montanile, Cinzia Nicolosi, Claudia Pasqua Nitti, Michele Oppido, Stefania Teresa Pagliara, Antonella Pagliuca, Silvana Patti, Giuseppe Peluso, Salvatore Pepi, Daniela Pesce, Luisa Petralia, Vincenza Pisacane, Emanuela Proietti, Annamaria Francesca Puggioni, Armando Puggioni, Angela Riccio, Manuela Riela, Ilenia Rigliaco, Federia Risigo, Giovanna Roselli, Palmira Ruggiero, Costantina Salaris, Andrea Salerno, Chiara Saracino, Danilo Scacaroni, Filomena Serra, Mariagiuseppa Sturiale, Stefania Taralli, Maria Concetta Torre, Raffaella Ugolini, Roberto Vecchio, Elvira Verlingieri, Marco Visigalli, Alessandra Vitanza, Lillo Zagarrìo, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia Autonoma di Trento, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

**per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. del lazio – roma, sezione iii-bis, n. 321/2014**

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola e dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia Autonoma di Trento;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Pizzi

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica; considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2359/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva degli appellanti al corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)